

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MICIGLIANO E L'ESERCIZIO
COMMERCIALE
.....PER L'UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A
FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

TRA

il Comune di Micigliano, C.F.00113670574, nella persona di Cesari Sabrina che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali in nome e per conto dell'Amministrazione comunale;

E

l'Esercizio commercialecon sede in alla Via P. IVA, nella persona di, che interviene al presente atto in qualità di....., in esecuzione della determinazione dirigenziale n._del..... adottata in esecuzione della O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020,

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali a seguito del Covid-19 ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 658 del 29/03/2020 per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore nominale di euro 35,00, sono rilasciati dal Comune di MICIGLIANO; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il termine perentorio dell'emergenza.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercente per il valore nominale dietro restituzione dello stesso firmato e timbrato dal titolare dell'esercizio commerciale e copia dello scontrino fiscale nel quale può essere apposto se il sistema del registratore di cassa lo consente la dicitura "importo non incassato". L'esercente al momento della restituzione dovrà comunicare l'iban presso il quale verrà effettuato il rimborso.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati soli prodotti alimentari e per la pulizia della persona e della casa, compresi quelli in promozione, e non comprende:

- a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
- b) alimenti e prodotti per gli animali;
- c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

ART. 8 – CONTROLLI

La presente convenzione viene stipulata anche in deroga alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. e ii.

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di MICIGLIANO.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Esercizio Commerciale.....